



GIORNI SERENI



LA POLIZZA PER IL CAPOFAMIGLIA

Mod. 14/508 Ed. 01-2007



Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Capitale Sociale Euro 5.200.000,00 (Interamente versato). Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.
Telefono 06 47651 - Telefax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08052321008.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006,
all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione.

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	pag.	7
CONDIZIONE SPECIALE	pag.	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto d'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione dove ha residenza anagrafica l'Assicurato.

DIMORA SALTUARIA

Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.

FATA

L'impresa assicuratrice.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

L'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

INCENDIO

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a FATA.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.,

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11 FORO COMPETENTE

L'articolo si intende abrogato.

ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

FATA si obbliga a tenere indenne:

- il Contraente,
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado della persona sopraindicata, quando convivono con questa o siano a suo carico in quanto la stessa provvede abitualmente al loro mantenimento,

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. a' sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

FORMA DI GARANZIA «A»

“Giorni Sereni” comprende in garanzia i danni:

- a) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), costituenti la dimora abituale dell'Assicurato;
- b) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), adibiti ad abitazione saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura;

- c) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione, sia nella dimora abituale che nella dimora saltuaria dell'Assicurato;
- d) provocati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna;
- e) dalla proprietà ed uso di apparecchi radiotelevisivi, antenne anche esterne, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento, compreso lo scoppio degli stessi;
- f) causati dai figli minori dell'Assicurato anche quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone (ad eccezione di insegnanti, istituti e precettori non dipendenti dell'Assicurato) per fatto dei minori loro affidati;
- g) g) dalla partecipazione, quale genitore, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche
- h) (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) compresa anche la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- i) dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei figli minori;
- j) arrecati dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- k) da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande;
- l) dalla proprietà ed uso di animali domestici, da sella, da caccia e da cortile;
- m) dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore, ivi compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- n) dalla proprietà ed uso di windsurf e di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore;
- o) dalla pratica di attività sportive, compresa la partecipazione a gare purché dilettantistiche; è in ogni caso esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale;
- p) dalla proprietà e detenzione legittima di armi, anche da fuoco, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo, con esclusione dell'esercizio della caccia;
- q) dalla proprietà di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, roulotte, carrelli da campeggio, ad uso privato, in sosta su aree private; in caso di coesistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

FORMA DI GARANZIA «B»

In questa seconda forma "Giorni Sereni" comprende in garanzia i danni:

- a) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) costituenti la dimora abituale dell'Assicurato;
- b) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) adibiti ad abitazione saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura;
- c) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione, sia nella dimora abituale che nella dimora saltuaria dell'Assicurato;

- d) provocati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna;
- e) dalla proprietà ed uso di apparecchi radiotelevisivi, antenne anche esterne, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento, compreso lo scoppio degli stessi;
- f) causati dai figli minori dell'Assicurato quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone (ad eccezione di insegnanti, istitutori e precettori non dipendenti dell'Assicurato) per fatto dei minori loro affidati;
- g) g) dalla partecipazione, quale genitore, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) compresa anche la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- h) dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei figli minori;
- i) arrecati dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- j) da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande;
- k) dalla proprietà ed uso di animali domestici, da sella, da caccia e da cortile;
- l) dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore, ivi compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- m) dalla proprietà ed uso di windsurf e di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore;
- n) dalla pratica di attività sportive, compresa la partecipazione a gare purché dilettantistiche; è in ogni caso esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale;
- o) dalla proprietà e detenzione legittima di armi, anche da fuoco, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo, con esclusione dell'esercizio della caccia;
- p) dalla proprietà di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, roulotte, carrelli da campeggio, ad uso privato, in sosta su aree private; in caso di coesistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione;
- q) dalla proprietà dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) costituenti la dimora abituale dell'Assicurato;
- r) da incendio, esplosione o scoppio a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- s) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- t) subiti in occasione di lavoro o servizio da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C.P., nell'ipotesi in cui non sia operante la garanzia R.C.O.;
- u) cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo stesso, nonché al guidatore ed ai trasportati;
- v) da responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in conseguenza della messa in moto e/o circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od incapaci per legge, in caso di:

- richiesta per danni a veicoli e natanti di proprietà di terzi, messi in moto, in circolazione o in navigazione;
- richiesta, in relazione alla guida di veicoli e natanti di proprietà di terzi, di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di Garanzia;
- richiesta di terzi, in relazione alla guida di ciclomotori, anche in caso di inesistenza o inoperatività di garanzia di responsabilità civile;
- rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di assicurazione, ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990, per danni cagionati a terzi, anche trasportati.

Le garanzie di cui alla lettera x) sono subordinate, limitatamente ai veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola con il pagamento del premio.

ART. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusi quelli facenti parte della disciolta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 15 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità viene coperta dall'assicurazione, salvo quanto previsto per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere al punto v).

ART. 16 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- dalla proprietà di beni immobili salvo quanto espressamente precisato al punto s);
- dalla proprietà, circolazione e da qualsiasi uso di veicoli, aeromobili o natanti, salvo quanto espressamente precisato ai punti n), o), r), w), x);
- da furto e alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto precisato al punto u);
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto precisato al punto t);
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

nonché quelli derivanti da:

- esercizio di una professione od attività comunque retribuita;
- pratica di aeromodellismo, paracadutismo e sport aerei in genere;
- detenzione o impiego di esplosivi;
- umidità, insalubrità dell'ambiente o stitlicidio.

ART. 17 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

- Per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei danneggiati, interessante le garanzie previste ai punti d) spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna e m) proprietà ed uso di animali, verrà applicata una franchigia assoluta di € 52;
- per ogni sinistro che coinvolga le garanzie ai punti w) e x) verrà applicato uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno, con il minimo di € 260;
- si conviene, fermo lo scoperto del 10% con il minimo di € 260, di fissare per ogni sinistro il limite massimo di risarcimento a:

€ 5.165:

- per danni da interruzione o sospensione di attività;
- per danni provocati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture di fabbricati costruiti da più di 10 anni.

€ 25.820

- per danni a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- per danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

ART. 18 INDICIZZAZIONE

Qualora venga convenuto in polizza, i massimali ed il premio della presente polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà dell'Assicurato rinunciare all'adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui l'Assicurato si sia avvalso della suddetta facoltà, FATA può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con il rimborso del rateo di premio pagato e non consumato.

Fermo quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l'esposizione massima di FATA, per effetto delle variazioni, superi il limite indicato in polizza, non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

ART. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

FATA assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONE SPECIALE

che integra le Norme che regolano l'assicurazione

FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà della dimora abituale, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.

Si conviene in ogni caso che, se al momento del sinistro il valore a nuovo della dimora abituale (costo di ricostruzione escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente) supera € 258.230 FATA risponde del danno in proporzione al rapporto tra detto importo ed il valore a nuovo, così come sopra descritto, ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in egual proporzione.